

subordinata condannarsi l'opponente al pagamento delle somme richieste.

Espletata istruttoria documentale, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.221 DL 34/2020 conv. In l.n.77/2020, che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza.

L'opposizione è priva di fondamento.

Dal verbale unico di accertamento in data 29.3.2017, si evince che oggetto dell'accertamento degli ispettori dell'ente è stato il mancato assoggettamento a contribuzione dei compensi erogati ad un giornalista Co.Co.Co. , quale era appunto il [REDACTED], il quale aveva svolto un'attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica presso l'azienda ospedaliera [REDACTED] dal 10.7.2010 al 30.9.2017.

Gli ispettori non contestano la natura del rapporto, così come qualificato nei contratti, e ammettono possa ricondursi alla disciplina della collaborazione coordinata e continuativa, anch'essa assoggettata a contribuzione previdenziale (v. circ. doc.n.6 di parte opposta), "poiché il dr. [REDACTED] è stato chiamato a fornire con continuità una prestazione personale di natura esclusivamente giornalistica , senza vincolo di subordinazione , ma in costante collegamento funzionale con i referenti istituzionali" .

Infatti , sono gli stessi contratti a descrivere "un incarico coordinato e continuativo di Addetto Stampa" (v. in atti).

Gli ispettori peraltro rilevano che l'azienda ospedaliera regionale non ha espletato, per la posizione di giornalista, i necessari adempimenti, quali l'elaborazione dei cedolini paga mensili, la denuncia della collaborazione coordinata e continuativa all'Inpgi e il relativo versamento dei contributi; ha corrisposto invece al giornalista un compenso annuo mensilizzato per attività libero professionale a partita IVA.

A fronte di un tale chiaro accertamento, parte opponente ha effettuato contestazioni, non solo generiche, ma anche incentrate sulla negazione del carattere subordinato del rapporto lavorativo in esame, carattere che gli ispettori non hanno neanche ventilato.



Tale difesa nulla ha a che vedere con quanto sostenuto dagli ispettori, i quali hanno calcolato i contributi conformemente al regime nel quale era inquadrato, per chiara volontà delle parti, il lavoratore; pertanto deve ritenersi non contestato l'accertamento effettuato nel verbale ispettivo.

Quanto al valore dello stesso, deve ricordarsi quanto affermato sul punto dalla S.C.: "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine "(v. Cass. Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

Nel caso di specie, per quanto già detto, l'opponente non ha fornito alcun elemento in contrario rispetto a quanto emerso dall'ispezione e questa si è limitata a calcolare la contribuzione dovuta sulla base di quanto emerso dai contratti sottoscritti dalle parti (sono stati peraltro sentiti anche i lavoratori, che hanno reso dichiarazioni conformi al contenuto di tali contratti).

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e parte opponente condannata al pagamento delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando:

Rigetta il ricorso in opposizione;

Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E. 4.000,00, oltre rimb. Forf., IVA e CAP come per legge.

Roma 9.2.2021

Il giudice
Dott. S.Rossi

